

Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9a capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009¹ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS);

in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell'attestato di capacità professionale quale direttore di un'impresa di trasporti su strada, nonché l'obbligo e il rilascio dell'attestato di conducente.

² L'autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:

- a. sono iscritte nel registro del commercio;
- b. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
- c. gestiscono un'azienda di trasporti in quanto enti di diritto pubblico.

³ Per effettuare i trasporti conformemente all'Allegato 4 dell'Accordo sui trasporti terrestri non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.

RS 744.103

¹ RS 744.10

² RS 0.740.72

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2 Prova dell'affidabilità

Per comprovare l'affidabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del gestore dei trasporti. L'estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

Art. 3 Prova della capacità finanziaria

¹ La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 11 000 franchi per il primo veicolo e a 6000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante garanzia bancaria.

² Per comprovare la capacità finanziaria, occorre presentare l'ultimo conto annuale comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni³.

³ Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

- a. il bilancio d'apertura;
- b. un piano d'esercizio;
- c. attestazioni concernenti i crediti d'esercizio accordati all'impresa;
- d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell'impresa, in particolare i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà.

⁴ I conti annuali o, all'occorrenza, il bilancio d'apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali.

⁵ La garanzia bancaria deve garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell'autorizzazione di accesso.

Art. 4 Prova della capacità professionale

¹ Per comprovare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:

- a. un certificato di capacità secondo gli articoli 6 e 7;
- b. un attestato di capacità valido nell'UE;
- c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale» o «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale»;

³ RS 220

- d. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica diplomato»;
- e. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

² Se il documento presentato è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l'accesso dell'impresa è limitato al settore corrispondente.

Art. 5 Prove specifiche per il gestore dei trasporti

Le imprese che hanno un rapporto d'impiego o di mandato con un gestore dei trasporti devono allegare alla domanda per il rilascio di un'autorizzazione di accesso, oltre a quelli di cui agli articoli 2-4, i documenti seguenti:

- a. conferma del rapporto d'impiego o di mandato tra il gestore dei trasporti e l'impresa;
- b. convenzione concernente i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti;
- c. inventario delle altre imprese di trasporti su strada per le quali opera il gestore dei trasporti.

Sezione 3: Ottenimento del certificato di capacità

Art. 6 Svolgimento dell'esame

¹ Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:

- a. Associazione svizzera dei trasportatori stradali;
- b. Unione dei trasporti pubblici;
- c. Les Routiers Suisses.

² Queste associazioni elaborano un regolamento d'esame, il cui programma corrisponde all'Allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2009⁴.

³ Il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera.

⁴ Il regolamento d'esame definisce anche l'esame semplificato e le condizioni d'ammissione a tale esame secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

⁵ Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento; quest'ultimo dev'essere approvato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

⁶ Il regolamento d'esame deve essere sottoposto all'UFT per approvazione.

⁴ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

Art. 7 Rilascio del certificato di capacità

- ¹ Gli organizzatori degli esami comunicano all'UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l'esame.
- ² L'UFT rilascia i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.
- ³ Ritira i certificati di capacità ottenuti in modo illecito.
- ⁴ Tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.

Sezione 4: Attestato di conducente**Art. 8** Obbligo di detenere l'attestato di conducente

- ¹ Chi effettua un trasporto su strada nell'ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi necessita di un attestato di conducente dell'autorità competente.
- ² L'attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata a questo scopo secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.
- ³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può esentare dall'obbligo di detenere l'attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.

Art. 9 Rilascio e validità

- ¹ L'UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:
 - a. sono titolari di un'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un'altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e
 - b. assumono o impiegano i conducenti secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.
- ² L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato.

Art. 10 Ritiro e rifiuto

- ¹ L'UFT ritira l'attestato di conducente se l'impresa di trasporti su strada:
 - a. non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 9; o
 - b. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell'attestato.

² In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l'UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.

Sezione 5: Obbligo di recare con sé i documenti

Art. 11

¹ Una copia, certificata conforme dall'UFT o dall'autorità competente, dell'autorizzazione di accesso e l'attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

² Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario secondo l'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 4 novembre 2009⁵ sul trasporto di viaggiatori.

Sezione 6:

Registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti

Art. 12 Dati per l'identificazione

Per identificare i gestori dei trasporti l'UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d'origine o di nascita e indirizzo nel registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti (art. 9a LPTS).

Art. 13 Accesso mediante procedura di richiamo

¹ L'UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l'articolo 9a capoverso 3 LPTS, se le autorità stesse hanno comunicato all'UFT il punto di contatto designato a questo scopo.

² Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati dello SEE secondo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009⁶.

Art. 14 Diritto d'accesso e di rettifica

Per chiedere l'accesso ai propri dati o la loro rettifica, occorre presentare una domanda scritta all'UFT. Nella domanda è necessario identificarsi.

⁵ RS 745.11

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6 cpv. 2.

Sezione 7: Notifica alle autorità estere

Art. 15

Se un'impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori o di merci, l'UFT lo notifica all'autorità competente all'estero qualora l'infrazione possa comportare il ritiro dell'autorizzazione. La notifica può avvenire per via elettronica.

Sezione 8: Disposizione penale

Art. 16

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non reca con sé i documenti seguenti:

- a. l'attestato di conducente;
- b. una copia certificata conforme dell'autorizzazione di accesso.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 1° novembre 2000⁷ concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RU 2000 2890, 2003 2484, 2009 5959, 2010 1259

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

